

Documento Unico Contribuzione Studentesca

A.A. 2024/2025



Al collega ed amico Giancarlo Grifò

Responsabile Segreteria Studenti Unità Operativa 7 – Ingegneria - MIFT



DOCUMENTO UNICO CONTRIBUZIONE STUDENTESCA A.A. 2024/2025

1.	OGGETTO E FINALITA'	pag. 2						
2.	TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E CONTRIBUZIONE STUDENTESCA	pag. 2						
3.	3. ISEE, ISEE-U e ISEE PARIFICATO							
4.	DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO ANNUALE IN BASE ALLE CLASSI REDDITO ISEE-U	pag. 5						
5.	 ESONERI E RIDUZIONI RELATIVE AL COA a) Esoneri e riduzioni per merito e reddito previsti dalla legge b) Altri esoneri e riduzioni previsti dalla legge c) Esoneri e riduzioni previsti dall'Ateneo 	pag. 5 pag. 5 pag. 7 pag. 8						
6.	INTERNATIONAL STUDENTS	pag.10						
7.	SCADENZE, RATE E PAGAMENTI	pag.12						
8.	ATTI DI GESTIONE CARRIERA a) Trasferimenti in uscita verso altro Ateneo b) Laureandi c) Rinuncia agli studi d) Ricongiunzione carriera e) Salva Studenti f) Temporanea sospensione degli studi	pag.14 pag.14 pag.15 pag.16 pag.16 pag.16						
9.	ALTRI CONTRIBUTI PER I SERVIZI PRESTATI SU RICHIESTA DELLO STUDENTE	pag.19						
10	. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	pag. 20						

Appendice Tabella determinazione COA per fasce di reddito a.a. 2024/2025

Repertorio n. 261/2024 prot. n 84399 del 02/07/2024 (SA), Repertorio n. 344/2024 prot. n 84395 del 02/07/2024 (CdA).



1. OGGETTO E FINALITA'

L'Università di Messina, in conformità con quanto disposto dall'art. 1, comma 254 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, definisce i livelli di contribuzione studentesca dei corsi di studi attivati nel rispetto dei principi di equità, gradualità, e progressività, al fine di garantire il diritto allo studio e di premiare l'impegno e il merito.

Il presente documento illustra i criteri per la determinazione del Contributo Onnicomprensivo Annuale (COA) dovuto dagli studenti per l'anno accademico 2024/2025 nonché le modalità di gestione della carriera degli studenti e relativi pagamenti. Vengono, inoltre, descritte le diverse tipologie di esonero dal pagamento della contribuzione riservate a determinate categorie, nonché le modalità per l'eventuale rimborso.

Oltre al COA, gli studenti sono tenuti a corrispondere, nei casi previsti dalla legge, anche la tassa regionale per il diritto allo studio (di cui all'art. 3, commi da 20 a 23 della legge 28 dicembre 1995, n. 549) e l'imposta di bollo (di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 642).

Gli studenti non in regola con il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio, dell'imposta di bollo e del contributo onnicomprensivo annuale non potranno effettuare nessun atto di carriera (iscrizione agli appelli, trasferimento presso altro Ateneo, ammissione all'esame di laurea ecc.), né potranno ottenere certificati relativi agli anni accademici per i quali è presente una situazione debitoria.

In caso di chiusura o sospensione della carriera qualunque situazione debitoria deve essere sanata.

2. TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

Tutti gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio, pari a € 140,00 (d.lgs. 68/2012), dell'imposta di bollo di € 16,00, del COA. Restano salve le condizioni di esonero definite (cfr. infra).

La tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo costituiscono la cd. **Quota fissa** uguale per tutti gli studenti e pari a € 140,00 + € 16,00.

Non è prevista, da questa amministrazione, la restituzione della tassa regionale per il diritto allo studio e dell'imposta di bollo.

Il rimborso della Tassa Regionale per il diritto allo studio universitario è corrisposto, nei casi previsti dalla legge, dall'Ente Regionale per il Diritto alla Studio Universitario (ERSU).

Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio ai sensi dell'art 28, comma 2 della L.R. 20/2002:

- a. gli studenti vincitori o idonei nella graduatoria delle borse di studio ERSU per l'anno accademico 2024-2025;
- b. gli studenti con disabilità aventi diritto ai sostegni, ai sensi dell'art. 3 Legge 5 febbraio 1992, n. 104;



- c. gli studenti con un'invalidità non inferiore al 66% previa presentazione di idonea documentazione (es. copia del verbale di invalidità civile attestante percentuale e tipologia di disabilità, in corso di validità) all'atto dell'immatricolazione/iscrizione;
- d. le studentesse ragazze madri con figli di età inferiore a cinque anni, si considera ragazza madre la studentessa nubile con figlio/a con stesso cognome;
- e. gli studenti che per l'anno accademico 2024-2025 siano stati titolari di assegno di studio erogato ai sensi della legge regionale 24 agosto 1993 n° 19;
- f. gli studenti che prestano servizio militare o sostitutivo.

Così come previsto dalle disposizioni della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), in particolare commi da 252 a 267, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività, tutti gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle Università statali contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un contributo onnicomprensivo annuale. In particolare, il COA che costituisce la quota variabile dell'importo complessivo dovuto da ciascuno studente, viene calcolato in funzione:

- del Valore ISEE Università 2024, secondo le fasce di contribuzione come da tabella in appendice;
- della regolarità degli anni di iscrizione all'università;
- del numero di crediti conseguiti nel periodo 10 agosto 2023 10 agosto 2024 (studenti regolari e con crediti).

3. ISEE, ISEE-U e ISEE Parificato

(1) L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) valuta la capacità economica ai fini dell'accesso a prestazioni sociali agevolate sulla base dei redditi percepiti e del patrimonio posseduto da ciascun componente del nucleo familiare del richiedente (DPCM 159/2013 art 2).

Per usufruire delle riduzioni dei contributi universitari è necessario l'ISEE-U.

L'ISEE-U è l'ISEE calcolato secondo le modalità specificatamente definite dalla normativa (DPCM 159/2013, art. 8) per l'accesso alle prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario.

Per ottenere l'attestazione dell'ISEE-U è necessario sottoscrivere un documento denominato Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare DPCM 159/2013, art. 10).

La DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre (D.L. 101/2019, art. 7).

Gli studenti che intendono chiedere per l'Anno Accademico 2024/2025 la graduazione del contributo onnicomprensivo universitario in base alla condizione economica del nucleo familiare di appartenenza devono:



- sottoscrivere la D.S.U. prima dell'immatricolazione/iscrizione per l'A.A. 2024/2025 e, comunque, non oltre il successivo 31 dicembre 2024.
- prestare entro la data di scadenza prevista per le immatricolazioni/iscrizioni per l'A.A. 2024/2025 - il consenso affinché l'Ateneo possa prelevare dalla banca dati INPS l'attestazione ISEE-U.

I cittadini italiani e stranieri non residenti in Italia e cittadini stranieri residenti in Italia ma che non sono autonomi rispetto al nucleo familiare, per ottenere il calcolo della determinazione del contributo onnicomprensivo annuale in base alle classi di reddito devono richiedere l'ISEE parificato (cfr p. 6 - d)

L'attestazione relativa all'ISEE-DSU viene rilasciata dall'INPS dietro richiesta diretta degli studenti o per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAF/CAAF) o altro Ente autorizzato.

Nella richiesta deve essere espressamente indicato il componente o i componenti del nucleo familiare per i quali calcolare l'indicatore per le prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario.

La revisione della propria situazione amministrativa è possibile, ai fini del conseguente ricalcolo delle somme da corrispondere a titolo di COA, nei casi di:

- sottoscrizione della D.S.U. dopo il termine previsto
- mancata manifestazione del consenso all'acquisizione dell'attestazione ISEE-U
- attestazione D.S.U. dichiarata dall'INPS non conforme per difformità e/o omissioni
- attestazione D.S.U. rilasciata per finalità diverse da quelle connesse al diritto allo studio universitario.

A tal fine, lo studente deve presentare apposita istanza ed effettuare il pagamento del contributo pari a € 100,00 + € 16,00 di bollo da corrispondere in modo virtuale (cfr. par. 9, tab p. IV). Qualora si verifichino contemporaneamente più condizioni per le quali è necessaria la revisione, la suddetta somma dovrà essere corrisposta una sola volta.

Nel caso in cui l'immatricolazione/iscrizione sia avvenuta oltre la scadenza dei termini fissati, con conseguente aggravio di mora, il pagamento del suddetto contributo di € 100,00 è dovuto in misura pari al differenziale della mora già corrisposta.

In presenza di una attestazione ISEE-U valida acquisita a sistema non è ammessa la revisione del COA attraverso la presentazione di una successiva attestazione.

(2) Controlli ISEE-U

Le dichiarazioni rese dagli studenti ai fini del beneficio dell'esonero/riduzione dei contributi universitari e i dati della certificazione ISEE-U sono oggetto, a campione, di controlli. L'Ateneo verifica la veridicità dei dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica sottoscritta ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE Università avvalendosi di una convenzione con la Guardia di Finanza, delle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia del Territorio, dell'Inps e può richiedere documentazione integrativa direttamente allo studente.



(3) Dichiarazione di autonomia

Per la corretta determinazione dei livelli di contribuzione universitaria, la dichiarazione di autonomia ai fini ISEE-U è subordinata alla presenza concomitante di due requisiti come disposto dall'art. 8 comma 2 DPCM 159/2013 e art. 3 comma 1 D.M. n. 1320 del 17.12.2021:

- residenza da almeno 2 anni, rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studio, in un luogo diverso da quello della propria famiglia e non di proprietà di un suo membro;
- adeguata capacità di reddito derivante da redditi da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarati negli ultimi 2 anni, non inferiori a € 9.000 annui.

In quest'ultimo caso, in presenza di particolari casistiche con dichiarazioni corredate da apposita e valida documentazione, può essere inoltrata istanza da sottoporre all'attenzione della Magnifica Rettrice.

4. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO ANNUALE IN BASE ALLE CLASSI REDDITO ISEE-U.

Gli studenti che intendono usufruire della determinazione del contributo onnicomprensivo annuale in base alle classi di reddito devono presentare l'attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente calcolato specificatamente per le prestazioni per il diritto allo studio universitario (ISEE-U), riferita al nucleo familiare di appartenenza. In mancanza, lo studente è collocato d'ufficio nella fascia contributiva più alta.

Le attestazioni ISEE-U sono soggette ai controlli e a verifiche e, in caso di dichiarazioni non veritiere, si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti ed, in particolare, quelle previste dall'art. 10, comma 3, del D. Lgs. 68/2012.

Per l'anno accademico 2024/2025 la determinazione del contributo onnicomprensivo annuale in base alle classi di reddito è determinato secondo la tabella in appendice.

5. ESONERI E RIDUZIONI RELATIVE AL CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO ANNUALE.

a) Esoneri e riduzioni per merito e reddito previsti dalla legge.

(1) Esonero totale

sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

- i. appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE-U sia inferiore o uguale a 22.000,00 euro. L'Ateneo, nei limiti fissati dalla normativa di riferimento, ha aumentato l'anno accademico 2024/25 l'estensione dell'esonero totale fino a 28.000,00;
- ii. nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, nel periodo compreso tra 10 agosto 2023 10 agosto 2024 almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto 2024, almeno 25 crediti formativi. Nel caso di iscrizione al primo anno



accademico, non si considera il merito;

iii. sono iscritti a questa Università da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno (ad esempio sono ancora regolari gli immatricolati dal 2021/22, iscritti al 1° F.C. di un corso di studio triennale).

(2) Esonero parziale

Sono esonerati parzialmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale (COA), che sarà dovuto in misura non superiore al 7% della quota ISEE-U eccedente 22.000,00 €, gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

- i. appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE-U sia compreso tra € 28.000,00 e 30.000,00 €;
- ii. nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, nel periodo compreso tra 10 agosto 2023 10 agosto 2024, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto 2024, almeno 25 crediti formativi universitari. Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, non si considera il merito;
- iii. sono iscritti a questa Università da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno (ad esempio sono ancora regolari gli immatricolati 2021/2022 iscritti al 1° F.C. di un corso di studio triennale).

Per gli studenti, che soddisfano i requisiti di reddito e merito, di cui ai punti (1) e (2), ma senza regolarità di iscrizione, in quanto iscritti all'università da un numero di anni accademici superiore alla durata ordinaria del corso di studio, aumentata almeno di due, il COA sarà dovuto in misura non superiore al 10,5 % della quota ISEEU eccedente € 22.000,00, fermo restando il contributo minino di € 200,00.;

L'Applicazione Decreto del MUR 1014/2021 ha incrementato l'entità dell'esonero parziale del contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE, calcolato con le medesime modalità di cui alla lettera a) dell'art. 1 del Decreto del MUR 1014/2021, incrementando l'entità dell'esonero come seque:

tabella all'art. 1 comma b) del Decreto del MUR 1014/2021

ISEE (X) % Riduzione del contributo onnicomprensivo annuale ri importo massimo dovuto ai sensi l. 232/2016				
22.000 <x td="" ≤24.000<=""><td>80%</td></x>	80%			
24.000 <x td="" ≤26.000<=""><td>50%</td></x>	50%			
26.000 <x td="" ≤28.000<=""><td>25%</td></x>	25%			
28.000 <x td="" ≤30.000<=""><td>10%</td></x>	10%			



b) Altri esoneri e riduzioni previsti dalla legge.

- (1) Sono esonerati dal contributo onnicomprensivo annuale (COA), ai sensi dell'art. 9 decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68, gli studenti:
 - i. che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio (art. 9, comma 2, primo alinea D.Lvo 29 marzo 2012, n. 68).L'eventuale presentazione di un'istanza di rinuncia/trasferimento in uscita o per altre motivazioni che possono determinare una modifica dello status legato alla carriera universitaria, può comportare la revoca dei benefici ottenuti con conseguente revisione delle somme da corrispondere all'Ateneo quale COA, in base al livello contributivo di appartenenza, per l'anno relativo alla revoca o alla rinuncia.
 - ii. con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n, 104 o con invalidità pari o superiore al 66 % (art. 9, comma 2, secondo alinea D.Lvo 29 marzo 2012, n. 68) previa presentazione di idonea documentazione (es. copia del verbale di invalidità civile attestante percentuale e tipologia di disabilità, in corso di validità) all'atto dell'immatricolazione/iscrizione;
 - iii. costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate in tale periodo (art. 9, comma 4, D.Lvo 29 marzo 2012, n. 68);
 - iv. che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici (art. 9, comma 5, D.Lvo 29 marzo 2012, n. 68), secondo le modalità dettagliate nel paragrafo "ricongiunzione carriera" di cui alla lettera d) del paragrafo 8, rubricato "Atti di gestione carriera").

Gli studenti che beneficiano della disposizione sub iii non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico e il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito.

- (2) Sono altresì esonerati dal contributo onnicomprensivo annuale (COA), ai sensi dell'art. 30 legge 30 marzo 1971, n. 118, gli studenti che rientrano nelle seguenti categorie:
 - i. gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli;
 - ii. i mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subìto una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa;
 - iii. i figli dei beneficiari della pensione di inabilità (previa trasmissione di specifica autocertificazione sulla quale l'Ateneo effettuerà i dovuti controlli). Lo studente richiedente il beneficio e il genitore beneficiario della pensione di inabilità devono risultare nel medesimo stato di famiglia

In tutti i casi è sempre dovuta l'imposta di bollo che non è rimborsabile da questa amministrazione.



c) Esoneri e riduzioni previsti dall'Ateneo.

L'Ateneo nell'ambito della propria autonomia ha previsto altre ipotesi di esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale e/o di riduzione dello stesso, secondo le modalità e con le indicazioni di seguito individuate. Nel caso in cui lo studente possa beneficiare di più tipologie di esenzione e/o riduzione, si applica quella economicamente più vantaggiosa.

In particolare:

- (1) esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale per gli studenti immatricolandi centisti e centisti con lode che hanno conseguito il diploma nel 2024 per l'a.a. 2024/2025 solo per il primo anno del Corso di Studio (art. 2, comma 6 Regolamento);
- (2) esonero con percorso netto. Gli studenti centisti e centisti con lode che hanno beneficiato dell'esonero di cui al punto (1), manterranno l'esonero del contributo onnicomprensivo se, in ogni anno accademico successivo, rispetteranno le seguenti condizioni: regolarmente iscritti (cd. "in corso") con conseguimento di tutti i crediti previsti nel piano di studi ufficiale del proprio CdS entro il 30 settembre e con una votazione media ponderata di 28/30 (così come calcolato su Esse3) periodo di riferimento: dal 1º gennaio 2024 al 30 settembre 2024;
- (3) esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale per gli studenti-atleti individuati secondo le prescrizioni del Regolamento 94/2018 (ultima modificazione: Decreto Rettorale Rep. n. 1174 del 26 Maggio 2021);
- (4)esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale (COA) per gli studenti figli di vittime di mafia, della criminalità, del terrorismo, del dovere o categorie equiparate, o i familiari superstiti;
- (5)esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale (COA) per le Studentesse vittime di violenza di genere inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere certificati dai servizi sociali del comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle Case Rifugio di cui all'art. 5-bis, decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
- (6)esonero dal pagamento del COA per l'a.a. 2024/2025 per gli studenti provenienti da altri Atenei (trasferimenti in ingresso). Gli stessi non sono tenuti al pagamento della mora per l'immatricolazione oltre i termini (se prevista) e possono presentare l'ISEE-U senza penalità per tardiva sottoscrizione della DSU. La presentazione durante l'anno accademico 2024/2025 di istanza di rinuncia agli studi o di trasferimento presso altra Università comporta la decadenza da tale beneficio con l'obbligo di pagare il COA dovuto in base alla posizione reddituale. Le istanze, salvo diverse disposizioni dei Dipartimenti, possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno previo pagamento di un contributo pari a € 52,00;
- (7)esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale (COA) per gli studenti detenuti e internati in Istituti penitenziari che intraprenderanno un percorso universitario presso l'Ateneo nell'a.a. 2024/2025,



nell'ambito dell'Accordo Quadro di Collaborazione per la realizzazione di Poli Universitari Penitenziari in Sicilia. La copertura della cd quota fissa pari a € 140,00 di tassa regionale per il diritto allo studio + € 16,00 di imposta di bollo a valere sul progetto d'Ateneo dedicato;

- (8) riduzione pari al 40% del contributo onnicomprensivo annuale (COA) per gli studenti iscritti a tempo parziale ad un corso di laurea triennale o magistrale (biennale o a ciclo unico);
- (9) riduzione pari al 40% del contributo onnicomprensivo annuale (COA) per gli studenti dipendenti dell'Ateneo o dell'Unilav SCpA iscritti ad un corso di laurea triennale o magistrale (biennale o a ciclo unico);
- (10) riduzione pari al 25 % del contributo onnicomprensivo annuale (COA) per gli studenti figli di dipendenti dell'Ateneo, appartenenti alla categoria del Personale Tecnico Amministrativo, o di dipendenti dell'Unilav SCpA iscritti ad un corso di laurea triennale o magistrale (biennale o a ciclo unico);
- (11) riduzione del 15% del contributo onnicomprensivo annuale (COA) per gli studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare (si intende la famiglia nucleare: coniugi, genitori, figli, soggetti uniti da unione civile o convivenza ex l. 76/2016), iscritti a tempo pieno nell' anno accademico 2024/25 da un numero di anni pari o inferiore alla durata normale del CdS aumentata di uno, a corsi di laurea dell'Ateneo. L'appartenenza allo stesso nucleo familiare è accertata tramite attestazione ISEE per l'Università o, in alternativa previa presentazione di autocertificazione. In caso di passaggio/trasferimento da altro corso vengono conteggiati tutti gli anni pregressi di iscrizione;
- (12) riduzione pari al 15 % del contributo onnicomprensivo annuale (COA), calcolato con le modalità previste nella tabella in appendice, agli studenti figli dei militari delle Forze Armate e di Polizia, in servizio nelle regioni Sicilia e Calabria (delibera CdA del 26 novembre 2019 prot. n. 128396); in particolare, le categorie Forze Armate e Polizia sono costituite da: Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare, Arma dei carabinieri, Guardia Costiera, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale. Non rientrano Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e Polizia Metropolitana;
- (13) riduzione pari al 2,8% del contributo onnicomprensivo annuale (COA) per ogni punto di disabilità superiore al 31% per gli studenti con disabilità tra il 31 % e il 65 % compreso. Le condizioni di disabilità non permanente, o soggette a revisione periodica, devono essere riconfermate ad ogni rinnovo;
- (14) riduzione pari al 50 % del contributo onnicomprensivo annuale (COA) agli studenti figli di deceduti a causa del Covid-19, secondo le modalità già previste con Decreto Rettorale n. 504/2022, Prot. n. 21977;
- (15)riduzione di € 330,00 sul contributo onnicomprensivo annuale (COA), calcolato con le modalità previste nella tabella in appendice per l'iniziativa "PA 110 e lode". Tale sconto può essere inferiore a 330 € solo nel caso in cui l'agevolazione sulla contribuzione riduca l'importo dovuto dallo studente a 0 €. In conformità a quanto previsto nel Protocollo di Intesa per l'avvio di iniziative di rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale delle pubbliche Amministrazioni, tra



l'Università degli Studi di Messina e il Ministro per la Pubblica Amministrazione, i dipendenti pubblici, ivi inclusi i dipendenti UniME e dell'Unilav SCpA in servizio presso l'Ateneo, che si immatricoleranno per l'anno accademico 2024/2025 ai Corsi di Laurea indicati nel suddetto Protocollo, potranno aderire all'iniziativa "PA 110 e lode";

(16)riduzione del contributo onnicomprensivo annuale (COA), calcolato in misura forfettaria, per gli studenti ammessi a corsi di studio ad accesso programmato nazionale, a seguito di decisione giurisdizionale favorevole con effetto retroattivo. In tal caso, gli studenti sono tenuti al pagamento di un contributo forfettario pari a € 700,00 per ogni anno accademico pregresso.

In casi straordinari e/o eccezionali, la Magnifica Rettrice può disporre, con provvedimento motivato, l'esonero in tutto o in parte dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale (COA), fermo restando il versamento della tassa di iscrizione e dell'imposta di bollo

6. International Students

- a. Per l'anno accademico 2024-2025, gli studenti internazionali potranno perfezionare l'immatricolazione esclusivamente per il Corso di studio per cui è stato rilasciato il visto di ingresso ed effettuare il pagamento delle tasse universitarie senza aggravio entro il 31 dicembre 2024. Non saranno ammesse immatricolazioni a Corsi di studio differenti, ad eccezione dei casi specifici previsti dalla normativa rilevante per i Corsi di studio ad accesso programmato.
- b. È ammesso il passaggio ad un differente Corso di studio, senza fare richiesta di rilascio di un nuovo visto per studio, soltanto dopo il primo anno di immatricolazione e quando saranno avviate le iscrizioni ad anni successivi al primo. Non è ammesso trasferimento ad altro Ateneo nel corso del primo anno di immatricolazione.
- c. Gli studenti selezionati sulla base di accordi di cooperazione internazionale con UNIME potranno immatricolarsi/iscriversi usufruendo, per la durata normale del Corso di studio, dell'esonero integrale delle tasse universitarie: sono pertanto esonerati dal pagamento della quota fissa e dell'intero COA per l'A.A.2024-25. La presente agevolazione non è cumulabile con la borsa di studio dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.
- d. Gli studenti stranieri non residenti in Italia, gli studenti stranieri residenti in Italia non autonomi dal nucleo familiare d'origine e gli studenti italiani residenti all'estero che, in analogia a quanto già determinato per gli studenti italiani secondo la tabella in appendice, intendono usufruire della determinazione del contributo onnicomprensivo annuale in base alle classi di reddito, dovranno richiedere il calcolo di un indicatore ISEE Parificato universitario presso uno dei CAF aderenti alla Convenzione con l'Università di Messina. Il CAF provvede a trasmettere all'Ateneo l'ISEE Parificato universitario con tutti i dati analitici dello studente e del nucleo familiare contenuti nella scheda raccolta dati per il calcolo dell'indicatore parificato universitario, nei tracciati telematici standard previsti per l'ISEE ovvero, in caso di impossibilità,



attraverso trasmissione della documentazione al seguente indirizzo: protocollo@unime.it

- e. Gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi potranno immatricolarsi usufruendo dell'esonero integrale delle tasse universitarie: sono pertanto esonerati dal pagamento della quota fissa e dell'intero COA per l'A.A.2024-25. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli affari esteri, nonché al rispetto dei requisiti di merito di cui all'articolo 8, comma 2, d.lgs. 68/2012, preventivamente comunicati dall'Università o dall'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica al Ministero degli affari esteri (art. 9, comma 3, D.Lvo 29 marzo 2012, n. 68).
- f. Agli studenti beneficiari dello status di rifugiati, richiedenti asilo e/o titolari di permesso di soggiorno è concesso l'esonero totale dal pagamento delle tasse universitarie e la copertura della cd quota fissa pari a € 140,00 di tassa regionale per il diritto allo studio + € 16,00 di imposta di bollo, a fronte di indicazione motivata dal Presidente del CEMI (Delibera prot. n. 91845 del 03/10/2019), a valere sul Progetto CEMI_STUDENTI_STRANIERI.



7. SCADENZE, RATE E PAGAMENTI

Scadenze Immatricolazione/iscrizione

	Immatricolazioni/Iscrizioni	Quando	Oltre i termini
I	immatricolazioni ai corsi di laurea triennale e magistrale	dal 15 luglio 2024 al 31 dicembre 2024	dal 1 al 31 gennaio 2025 con € 40,00 di mora
	non a numero programmato		dal 1 febbraio al 31 marzo 2025 con € 80,00 di mora
=	immatricolazioni ai corsi di laurea di I e II livello a numero programmato, a livello nazionale e a livello locale	Secondo le indicazioni dei relativi avvisi pubblicati sul sito web di Ateneo	
III	iscrizioni agli anni successivi	dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2024	dal 1 al 31 gennaio 2024 con € 40,00 di mora; oltre il 31 gennaio 2025 con € 80,00 di mora.
IV	Corsi liberi presso i corsi di laurea a numero programmato	Per gli insegnamenti attivi nel primo semestre le domande dovranno essere presentate entro il 30 ottobre 2024. Per gli insegnamenti attivi nel secondo semestre le domande dovranno essere presentate entro il 1° febbraio 2025	
V	corsi liberi presso altri corsi di laurea	Le istanze possono essere presentate in qualsiasi momento	

NB: tutte le scadenze che coincidono con giorni festivi o non lavorativi si intendono prorogate al primo giorno feriale utile.



Modalità di pagamento

Lo studente, contestualmente all'immatricolazione/iscrizione per l'A.A. 2024-2025, può scegliere la modalità di pagamento del COA, optando se corrispondere il dovuto in una unica soluzione oppure in 3 (tre) rate, secondo le seguenti scadenze:

Nr.	Modalità	Scadenze			Note
1	Unica Soluzione	31/01/2025			riduzione del 20%
2	Rateizzazione	31/01/2025	31/03/2025	27/06/2025	

Il pagamento in unica soluzione comporta una riduzione pari al 20% del contributo onnicomprensivo annuale dovuto. La scelta della modalità (unica soluzione/rateizzazione) non potrà essere modificata in corso d'anno, per ragioni contabili.

Al fine di facilitare la consultazione si riportano di seguito i prospetti di sintesi riepilogativi dei pagamenti da effettuare, distinti per modalità di pagamento, così come riportati sul sistema informatico di gestione delle carriere in uso all'Ateneo (Esse3).

Prospetto riepilogativo Vista Esse3 Unica Soluzione

N.	descrizione	Vista	Scadenza	Note
		Esse3		
1	Immatricolazione/iscrizione	1/2	31/12/24	€ 140,00 + € 16,00 (Tassa regionale per il Diritto allo Studio, salvo i casi di esonero + imposta di bollo)
2	Rata Unica COA	2/2	31/01/25	Il COA come calcolato sulla base dei criteri previsti decurtato del 20% per la modalità di pagamento

Prospetto riepilogativo Vista Esse3 Rateizzazione

N.	Descrizione	Vista	Scadenza	Note
		Esse3		
1	Immatricolazione/iscrizione	1/4	31/12/24	€ 140,00 + € 16,00 (Tassa regionale per il Diritto allo Studio, salvo i casi di esonero + imposta di bollo)
2	1^ rata COA	2/4	31/01/25	
3	2^ rata COA	3/4	31/03/25	
4	3^ rata COA	4/4	27/06/25	

La mora per il ritardato pagamento delle singole scadenze rateali è pari ad € 14,00.

Proroghe

I. scadenza rata unica e prima rata COA differita al 21 febbraio 2025 (rif.to DR nr. 89/2025)



8. ATTI DI GESTIONE CARRIERA

Le seguenti determinazioni non saranno applicabili su posizioni amministrative già consolidate nei precedenti anni accademici laddove i pagamenti risultino regolarmente effettuati.

a) Trasferimenti in uscita verso altro Ateneo

L'istanza di trasferimento verso altro Ateneo deve essere presentata entro il 31 dicembre 2024, senza obbligo di iscrizione all'a.a. 2024/25 e in regola con i pagamenti dell'a.a. 2023/24.

Per presentare istanza di trasferimento, lo studente dovrà essere in regola con i pagamenti delle tasse e dei contributi di tutti gli anni accademici precedenti, fatte salve le more, e dovrà effettuare il pagamento di un contributo il cui importo varia da 100,00 €+16,00 € di bollo (per trasferimenti nello stesso corso di studio) a 126,00 €+16,00 € di bollo (per altro corso di studio).

Gli studenti immatricolati/iscritti all'a.a. 2024-2025 che avanzeranno richiesta di trasferimento in uscita oltre il termine indicato del 31 dicembre 2024, fermo restando il pagamento del contributo previsto, sono tenuti al pagamento del contributo onnicomprensivo annuale (COA) a.a. 2024/2025 secondo le seguenti modalità:

Periodo presentazione istanza	Quota parte COA da pagare
1 gennaio 2025- 10 febbraio 2025	Rata 2 di 4 ovvero 1/3 rata unica
11 febbraio 2025 – 10 maggio 2025	Rata 2 di 4 + rata 3 di 4 ovvero 2/3 rata unica
oltre il 10 maggio 2025	intero COA

Non è ammesso il trasferimento ad altro Ateneo nel corso del primo anno di immatricolazione per gli studenti internazionali (cfr. linee guida prot. 25758/2024).

b) Laureandi

Ai fini della contribuzione dovuta per l'A.A. corrente, si distinguono:

Tipologia laureandi	Iscrizione A.A 2024/2025	Nuova immatricolazione a CdS UniME A.A. 2024/2025
Studenti che hanno concluso	Non dovuta se il titolo verrà	Entro 30 giorni dalla
tutti gli esami di profitto e le	conseguito entro marzo 2025	data di conseguimento
attività formative entro il 31	(laurea A.A. 2023/2024).	titolo; i laureandi di
dicembre 2024.		marzo 2025 potranno
		immatricolarsi entro il 31
		marzo 2025.

Tipologia laureandi	Iscrizione A.A 2024/2025	Nuova immatricolazione a CdS UniME A.A. 2024/2025
Studenti che non hanno acquisito tutti i crediti formativi universitari entro il 31 dicembre 2024 e che conseguiranno il titolo a marzo 2025.	Si, con obbligo del pagamento del 50% del COA da versare in unica soluzione entro la scadenza fissata per la presentazione della domanda online di conseguimento titolo.	Entro il 31 marzo 2025.
Studenti iscritti ai Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie che completeranno gli esami di profitto e le attività formative entro il 28/02/2025.	Non dovuta se il titolo verrà conseguito entro aprile 2025 (laurea A.A. 2023/2024).	

Nel caso di nuova immatricolazione ad un corso di studio UniME per l'A.A. 2024/2025, esclusivamente per le categorie sopra indicate, non verrà addebitata la mora per immatricolazione oltre i termini (se prevista) e sarà ammessa la presentazione dell'ISEE-U senza ulteriori oneri per tardiva sottoscrizione della DSU.

Qualora il conseguimento del titolo non avvenga durante la sessione di laurea di marzo 2025, lo studente è tenuto al pagamento della restante quota del 50% del COA, secondo le scadenze già fissate per il pagamento dell'ultima rata.

c) Rinuncia agli studi

La rinuncia agli studi è un atto formale e irrevocabile e non dà diritto alla restituzione, nemmeno parziale, della contribuzione versata.

La rinuncia si attua tenendo conto dell'ultima iscrizione attiva.

Per presentare istanza di rinuncia agli studi, lo studente dovrà essere in regola con i pagamenti delle tasse e dei contributi di tutti gli anni accademici precedenti, fatte salve le more, ed effettuare il pagamento di un contributo pari a € 100,00 e dell'imposta di bollo pari a € 16,00.

Nel caso in cui lo studente rinunciatario non avesse presentato Isee-u nell'ultimo anno di iscrizione attiva potrà avanzare richiesta di revisione fascia, previo pagamento dell'apposito contributo (cfr. Par. 3). L'Isee-u che lo studente rinunciatario è tenuto a produrre potrà essere quello valido rispetto all'ultimo anno di iscrizione (se in possesso) oppure quello valido nell'anno in cui viene presentata la rinuncia.

Il perfezionamento della rinuncia e la chiusura della carriera UniME avverrà solo se la posizione amministrativa dello studente risulterà regolarizzata entro 30 giorni dalla presentazione



dell'istanza; in caso di mancato perfezionamento, la richiesta presentata perderà efficacia. Il predetto termine decorre dalla data di presentazione dell'istanza.

E' facoltà dell'Ateneo concedere la rateizzazione delle somme a debito: in questo caso, i termini per il perfezionamento della rinuncia potranno protrarsi fino alla completa regolarizzazione contributiva con conseguente slittamento della chiusura della carriera.

Gli studenti rinunciatari immatricolati/iscritti all'a.a. 2024-2025, fermo restando il pagamento del contributo obbligatorio di € 100,00 e dell'imposta di bollo di € 16,00, sono tenuti al pagamento del contributo onnicomprensivo annuale (COA) a.a. 2024/2025 nell'ipotesi in cui l'istanza di rinuncia sia stata presentata dopo il 30 novembre 2024, secondo le seguenti modalità:

Periodo presentazione istanza	Quota parte COA da pagare
1 dicembre 2024- 10 febbraio 2025	Rata 2 di 4 ovvero 1/3 rata unica
11 febbraio 2025 – 10 maggio 2025	Rata 2 di 4 + rata 3 di 4 ovvero 2/3 rata unica
oltre il 10 maggio 2025	intero COA

Non si procederà, in nessun caso, al rimborso di quanto versato a seguito di rinuncia.

d) Ricongiunzione carriera

Gli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici, sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti e sono tenuti al pagamento di un contributo pari ad € 155,00 per ciascun anno accademico del periodo di interruzione.

Lo studente che, nell'ultimo anno di iscrizione antecedente il periodo di interruzione degli studi, non abbia corrisposto in tutto o in parte il contributo onnicomprensivo annuale (COA), non sarà tenuto al relativo pagamento qualora non abbia effettuato alcun atto di carriera; viceversa, qualora siano stati effettuati atti di carriera, il COA dovrà essere corrisposto; tale contributo sarà calcolaro in base all'ISEE-U valido per l'anno di ripresa degli studi, qualora non sia già presente un ISEE-U acquisito per l'anno accademico di riferimento.

Gli studenti che beneficiano della ricongiunzione carriera non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico e il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito.

Dopo la ricongiunzione carriera non è ammesso il ricorso al Salva studenti. Lo studente è tenuto ad iscriversi secondo le regole ordinarie per almeno un anno accademico successivo al completamento del periodo di ricongiunzione degli studi.

e) Salva Studenti

La misura del Salva Studenti è finalizzata ad agevolare le iscrizioni all'a.a. 2024/2025 e prevede, in particolare, che:

(1) lo studente, che relativamente all'a.a. 2023-2024 non abbia effettuato alcun atto di carriera, può regolarizzare la propria posizione contributiva, effettuando il pagamento



della tassa di iscrizione (€ 140,00 + € 16,00) senza aggravio di mora e del contributo onnicomprensivo annuale (COA), calcolato in misura forfettaria pari a € 154,00. Regolarizzata, in tal modo, la posizione contributiva per l'a.a. 2023/2024, lo studente potrà procedere alla iscrizione all'a.a. 2024/2025 secondo le regole ordinarie;

(2) lo studente, che relativamente all'a.a. 2023-2024 non abbia effettuato alcun atto di carriera ed ha corrisposto soltanto la tassa di iscrizione pari a € 140,00 + € 16,00 a titolo di bollo virtuale, può regolarizzare la propria posizione contributiva, effettuando il il pagamento del contributo onnicomprensivo annuale (COA), calcolato in misura forfettaria pari a € 154,00. Regolarizzata, in tal modo la posizione contributiva per l'a.a. 2023/2024, lo studente potrà procedere alla iscrizione all'a.a. 2024/2025 secondo le regole ordinarie.

Nel caso in cui lo studente si trovi in posizione debitoria nei confronti dell'Ateneo per gli anni accademici antecedenti al 2023-2024, può usufruire delle succitate agevolazioni esclusivamente dopo aver azzerato tutte le pregresse pendenze.

Non è ammesso il ricorso all'agevolazione del Salva studenti per lo studente che ha effettuato una ricongiunzione di carriera fino all'anno accademico precedente.

Lo studente che fa richiesta di avvalersi del Salva Studenti, si impegna formalmente a non presentare alcun atto di rinuncia agli studi o di trasferimento verso altra Università, nell'a.a. 2024/2025. La presentazione di una domanda di rinuncia o di trasferimento verso altra Università determinerà la decadenza dal beneficio e l'accoglimento dell'istanza di trasferimento o di rinuncia sarà subordinato al pagamento di quanto originariamente dovuto in via ordinaria per l'a.a. 2023/2024, senza nessuna decurtazione.

Con l'applicazione della misura agevolativa "Salva Studenti", sarà possibile sostenere gli esami di profitto a partire dalla prima sessione utile dell'Anno Accademico 2024/2025.

Non si considerano "atti di carriera", ai fini dell'applicazione della ricongiunzione e del cd salva studenti, i seguenti atti:

- a) la mera partecipazione a incontri/seminari (anche se oggetto di riconoscimento di CFU);
- b) l'assolvimento del debito OFA;
- c) la frequenza delle lezioni, tranne nel caso si tratti di corsi a frequenza obbligatoria;
- d) la mera prenotazione ad esami;
- e) il pagamento della Tassa di iscrizione e/o di parte del Contributo Onnicomprensivo Annuale (COA) per l'Anno accademico di riferimento.

Le somme eventualmente già versate a titolo di contributo onnicomprensivo annuale (COA) per l'a.a. 2023/2024 saranno imputate, con le modalità consentite dai sistemi informativi in uso all'Ateneo, all'a.a. 2024/2025, previa decurtazione dell'importo di € 154,00 (contributo forfettario previsto per il Salva Studenti).



L'agevolazione "Salva Studenti" può essere concessa per non più di due anni accademici (anche consecutivi) durante il percorso di studi.

Non sono ammessi rimborsi di versamenti già effettuati.

f) Temporanea sospensione degli studi

Fermo restando le motivazioni ammissibili (cfr. Regolamento Didattico di Ateneo, art. 19-ter, comma 2), lo studente regolarmente iscritto fino all'A.A. 2023/2024 che intende sospendere temporaneamente gli studi, dovrà avanzare formale istanza e provvedere al pagamento dell'imposta di bollo virtuale di € 16,00.

La richiesta di sospensione presentata dopo l'iscrizione all'A.A. 2024/2025 NON implica il rimborso delle tasse e dei contributi versati.

La sospensione, di norma fissata in un periodo di 365 giorni, comporta il divieto per lo studente di svolgere atti di carriera, come ad esempio sostenere esami, modificare o presentare un piano di studi, ecc.

Nei casi in cui la sospensione sia interrotta prima della conclusione dell'anno, si effettuerà una rideterminazione dell'importo dovuto quale contributo onnicomprensivo di Ateneo in conformità al periodo di effettivo utilizzo dei servizi fruiti, secondo le seguenti modalità:

- (1) durata sospensione entro 8 mesi (fino a 240 giorni): COA = € 375,00
- (2) sospensione da 241 a 365 giorni: nessun pagamento COA richiesto per l'A.A. oggetto della sospensione.

Le richieste di sospensione per iscrizione alle accademie militari e scuole sottufficiali nonché ai Corsi post laurea (Master, scuole di specializzazione, Dottorati di ricerca) sono valutate direttamente dalle competenti articolazioni amministrative.



9. ALTRI CONTRIBUTI PER I SERVIZI PRESTATI SU RICHIESTA DELLO STUDENTE

- Tutte le istanze che prevedono il pagamento di un contributo, hanno una validità di 30 giorni dalla data di presentazione.
- Dopo tale lasso temporale, le richieste perderanno efficacia e sarà necessario ripresentare la richiesta.

	DESCRIZIONE SERVIZIO	соѕто	MODALITA'
I	Richieste di passaggio ad altro corso di studio	26,00 €	le istanze possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno
II	Richiesta duplicato della pergamena di conseguimento titolo	135,00 € + 16,00 € di bollo	le istanze possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno. Spedizione su richiesta: In Italia (gratuita) all'estero (+ 50,00 €)
III	Iscrizione ai corsi singoli	 da 1 a 12 CFU 300,00 € da 13 a 24 CFU 600,00 € da 25 a 30 CFU 900,00 € per il pacchetto da 25 a 30 CFU per ulteriori CFU, il contributo da versare sarà pari a 40,00 € per ogni singolo credito formativo (CFU) (+16,00 € di bollo) 	compatibilmente con le tempistiche definite dal calendario didattico e comunque non oltre il 31 ottobre 2025
IV	revisione determinazione COA	100,00 €+€ 16,00 € di bollo	
V	Richiesta Cambio Sede CdS da/a sedi decentrate	100,00 €+16,00 € di bollo (esentati i CdS a numero programmato che consentono una pluralità di scelte)	le istanze possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno
VI	Riconoscimento di carriera a seguito di rinuncia o decadenza	26,00 €	le istanze possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno
VII	Riconoscimento di titoli accademici conseguiti all'estero	26,00 € (immatricolati) 150,00 € negli altri casi	le istanze possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno
VIII	Eventuali altri servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali	26,00 €+16,00 € di bollo	le istanze possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno
IX	Rilascio Pergamena Titolo Accademico	85,00 € (53,00 € + 16,00 € imposta di bollo su istanza + 16,00 € imposta di bollo sulla pergamena)	Spedizione su richiesta: In Italia (gratuita) all'estero (+ 50,00 €)
Х	Domanda di Laurea online	16,00 € di bollo	il pagamento di 16,00 € è dovuto per ogni istanza presentata.



10. Normativa di riferimento

- Legge 30 marzo 1971 n. 118 sulla conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come riformato dal DPCM n. 159/2013;
- Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 sulla normativa di principio in materia di diritto allo studio;
- Legge regionale 13 settembre 1999 n. 20"Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari" e ss. mm. ii.;
- Legge regionale 25 novembre 2002 n. 20 "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia";
- Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 sulla revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio;
- Decreto Presidente della Repubblica7 luglio 2006 n. 243 "Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266";
- Regolamento Didattico d'Ateneo, emanato giusto D.R. n. 1636 del 22 luglio 2015;
- Legge di bilancio 11 dicembre 2016 n. 232;
- Regolamento di Ateneo in materia di contribuzione studentesca emanato con D.R. n. 1434 del 11 luglio 2017;
- Decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147 Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, in particolare l'art. 10;
- Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26;
- Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;
- Decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, convertito con modificazioni dalla L. 2 novembre 2019, n. 128, in particolare l'art. 7;
- Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 26 giugno 2020 n. 234 "Estensione esonero totale e parziale dal contributo annuale Università Statali";
- Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 3 agosto 2021 n. 1014 "Esoneri totali e parziali dal contributo onnicomprensivo annuale da parte delle università per gli studenti delle Università statali a decorrere dall'a.a. 2021/2022";
- Legge 12 aprile 2022 n. 33 "Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore";
- Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 29 luglio 2022 n. 930 "Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari";
- Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 2 agosto 2022 n. 933 "Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi AFAM o ad un corso AFAM e ad uno universitario".





	Determinazione Contributo Onnicomprensivo Annuale 2024/2025											
			R	egolarità	Iscrizione + Mo	erito		Solo n	nerito		Altri d	casi
	Reddito I	SEE-U in €	COA	in €		Bidoniana Mon	COA	in €		COA in €		
Fascia	da	a	da minimo	a massimo	descrizione	Riduzione Mur DM 1014/2021	da minimo	a massimo	descrizione	da minimo	a massimo	descrizione
_	0	24.000	NO TAX	AREA			200),00	Importo determinato in maniera forfettaria	275	,00	Importo determinato in maniera forfettaria
II	24.001	26.000	NO TAX	AREA			200,01	256,00	Importo calcolato moltiplicando per 0,064 la parte eccedente i 22.000 euro dell' ISEE-U dichiarato. Per importi calcolati inferiori a 200,01 l'importo da corrispondere è pari a 200,01 €	375,01	431,00	Importo calcolato aggiungendo 175 euro all'importo corrispondente previsto per gli studenti con solo merito.
III	26.001	28.000	NO TAX	AREA			256,06	384,00	Importo calcolato moltiplicando per 0,064 la parte eccedente i 22.000 euro dell' ISEE-U dichiarato	431,06	559,00	Importo calcolato aggiungendo 175 euro all'importo corrispondente previsto per gli studenti con solo merito
IV	28.001	30.000	300,05	400,00	Importo calcolato moltiplicando per 0,05 la parte eccedente i 22.000 euro dell' ISEE-U dichiarato	10%	384,06	512,00	Importo calcolato moltiplicando per 0,064 la parte eccedente i 22.000 euro dell' ISEE-U dichiarato	559,06	687,00	Importo calcolato aggiungendo 175 euro all'importo corrispondente previsto per gli studenti con solo merito
V	30.001	50.000	400,06	1.640	Importo calcolato moltiplicando per 0,062 la parte eccedente i 30.000 euro dell' ISEE-U dichiarato più 400,00 euro		512,06	1.812	Importo calcolato moltiplicando per 0,065 la parte eccedente i 30.000 euro dell' ISEE-U dichiarato più 512,00 euro	687,06	1.987	Importo calcolato aggiungendo 175 euro all'importo corrispondente previsto per gli studenti con solo merito
VI	50.001	60.000	1.640,06	2.260	Importo calcolato moltiplicando per 0,062 la parte eccedente i 30.000 euro dell' ISEE-U dichiarato più 400,00 euro		1.812,06	2.462	Importo calcolato moltiplicando per 0,065 la parte eccedente i 30.000 euro dell' ISEE-U dichiarato più 512,00 euro	1.987,06	2637	Importo calcolato aggiungendo 175 euro all'importo corrispondente previsto per gli studenti con solo merito
VII	oltre (60.000	2.6	550	contributo fisso pari a 2.650,00 €		2.7	750	contributo fisso pari a 2.750,00 €	2.8	50	contributo fisso pari a 2.850,00 €